

LE MENOMAZIONI PSICHICHE NEL DANNO ALLA PERSONA

Diagnosi, nesso di causalità,
valutazione. La perizia

RICCARDO DOMINICI



***Strumenti per il lavoro
psico-sociale ed educativo***

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

LE MENOMAZIONI PSICHICHE NEL DANNO ALLA PERSONA

**Diagnosi, nesso di causalità,
valutazione. La perizia**

RICCARDO DOMINICI

***Strumenti per il lavoro
psico-sociale ed educativo***

FrancoAngeli

Grafica della copertina: *Crguicpftq'Rgmkpk*

Copyright © 2016 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Introduzione	pag.	9
1. Principi di responsabilità civile	»	11
1. La responsabilità	»	12
2. Il danno	»	14
3. Risarcimento	»	18
4. Danno patrimoniale e non patrimoniale	»	20
4.1. Pregiudizi biologici	»	25
4.2. Le menomazioni biologiche di tipo psichico	»	29
4.3. Le menomazioni esistenziali	»	33
4.4. Le menomazioni morali	»	37
2. Il nesso di causalità	»	41
1. Il nesso di causalità	»	43
1.1. Teorie sul nesso di causalità	»	45
2. Le caratteristiche della causa di rilevanza giuridica	»	49
2.1. Il concorso di cause	»	53
2.2. Causalità omissiva e causalità ipotetica	»	55
2.3. Rifiuto di cure	»	55
2.4. Le preesistenze	»	56
3. Causalità in ambito civile e in ambito penale	»	59

4.	Criteri medico-legali sul nesso di causalità	pag.	61
	4.1. La causalità in ambito delle malattie professionali	»	63
5.	Aspetti specifici del nesso di causalità nel danno psichico	»	65
	5.1. Aspecificità del trauma psichico e del danno psichico	»	67
6.	Le allegazioni e le presunzioni	»	70
3.	La CTU e la CTP	»	73
	1. L'attività peritale: contesti applicativi	»	73
	2. L'intervento peritale	»	74
	3. La consulenza tecnica in ambito civile	»	75
	3.1. La nomina del CTU	»	79
	4. La consulenza tecnica in appello	»	85
	5. La consulenza tecnica in ambito penale	»	85
	6. Struttura della CTU	»	86
	7. Il consulente tecnico di parte in ambito civile	»	87
	8. Il consulente tecnico di parte in ambito penale	»	88
4.	Strumenti clinici di valutazione del danno	»	90
	1. Il setting	»	90
	2. Il colloquio in ambito peritale	»	93
	2.1. La raccolta dell'anamnesi	»	97
	2.2. L'esame obiettivo	»	98
	3. I test	»	100
	3.1. Reattivi grafici	»	102
	3.2. Reattivo di Wartegg	»	105
	3.3. Il test di Rorschach	»	106
	3.4. La WAIS	»	117
	3.5. MMPI	»	126
5.	Il processo della diagnosi	»	128
	1. Il colloquio	»	128

2.	Alcuni quadri psicopatologici di interesse nel danno da eventi psico-lesivi	pag.	133
2.1.	Disturbi depressivi	»	134
2.2.	Disturbi d'ansia	»	137
2.3.	Disturbi dell'Adattamento	»	142
3.	Schema di perizia	»	143
6.	La valutazione del danno	»	148
1.	Le tabelle	»	150
1.1.	Alcune tabelle di valutazione del danno	»	151
2.	Valutazione di invalidità plurime	»	162
7.	Il danno da lesione o perdita del rapporto parentale	»	165
1.	Le sofferenze, il dolore e il lutto dei figli	»	171
2.	Il danno al nascituro da uccisione del genitore	»	173
3.	Il danno ai genitori per la morte del figlio	»	173
4.	Risarcimento ai nonni non conviventi per la morte del nipote	»	174
8.	Il pregiudizio psichico da trauma fisico, il pregiudizio estetico e il pregiudizio alla sfera sessuale.		
	Il danno da <i>malpractice</i> medica	»	176
1.	Il pregiudizio psichico da trauma fisico	»	176
2.	Il pregiudizio psichico da timore di un danno fisico	»	176
3.	Il pregiudizio estetico	»	177
3.1.	Stralcio di perizia sul danno estetico	»	179
4.	La menomazione alla sfera sessuale	»	180
5.	Il danno da colpa professionale	»	188
5.1.	Il danno da <i>wrongful life</i>	»	191
	Bibliografia	»	193

Introduzione

In ricordo di

Alice von Platen (Weissenhaus, 28 aprile 1910 – Cortona, 23 febbraio 2008), psichiatra.

Membro della commissione medica di osservatori del Tribunale militare americano al processo di Norimberga contro i crimini nazisti nel 1945-1946 contro 23 medici accusati di crimini contro l'umanità. Ha lavorato a Roma e a Cortona come psicoterapeuta individuale e di gruppo. Nel 2000 ha pubblicato il libro *Il nazismo e l'eutanasia dei malati di mente*; il libro riporta, in lingua italiana, la documentazione che nel 1946 la commissione, presieduta da Alexander Mitscherlich, dell'Ordine dei Medici riferì sul processo. Gli imputati erano alcuni medici dei campi di concentramento accusati di aver fatto esperimenti sui prigionieri, e i medici e i funzionari coinvolti nel cosiddetto programma di eutanasia che Hitler aveva lanciato per sterminare i malati di mente.

Con commozione. R.D.

Sono tanti i motivi che mi hanno fatto iniziare questo volume ricordando la Dott.ssa Alice von Platen; motivi personali, dato che ho avuto il privilegio di averla come terapeuta; ma anche motivi legati al suo impegno professionale e politico riguardante i campi di sterminio. Ebbene, se questo libro vuole ancora una volta ripercorrere il doloroso cammino del danno psichico, non può non iniziare dal profondo dell'ignominia che esseri umani hanno avuto la protervia di perpetrare contro altri esseri umani. Voglio e devo incominciare da qui perché i campi di sterminio non appartengono alla nostra tragica storia, ma alla drammatica nostra quotidianità. Paesi lontani e quasi a noi sconosciuti, o Paesi molto vicini e ben conosciuti, scopriamo che gestiscono campi di sterminio.

E poi c'è lo sterminio quotidiano delle donne e delle bambine, lo sterminio dei lavoratori e dei gay, lo sterminio e il traffico di esseri umani. Il Diritto può

e deve darci una mano ad affrontare questo dramma, per cercare di costruire un mondo più giusto.

Per questo sono ancora qui con questo libro. Accanto alle urgenze morali che ho appena illustrato, ci sono anche quelle di dottrina, di una prassi peritale stanca e lontanissima dagli alti livelli delle sentenze di Cassazione e degli studiosi del diritto. Nelle nostre perizie ancora non si riesce a distinguere con chiarezza gli aspetti costituzionali, di personalità, di educazione, di crescita psico-emotiva, dall'evento traumatico che agisce su questi aspetti ma rimane ben distinto da essi. In sintesi estrema, l'art. 41 c.p. ancora non è sufficientemente conosciuto e frequentato dagli "operatori di base" del diritto, dai medici legali, dagli psicologi giuridici e, mi si perdoni, a volte anche dagli avvocati. Altro divario da colmare è quello sulla corretta applicazione del nesso di causalità.

Vorrei che questo libro costituisse un ponte fra chi sa, magistrati, studiosi di diritto, si tratta di decine di nomi di personalità di altissimo livello scientifico, e chi fa, chi fa le perizie, chi accompagna in penale i propri clienti, chi scrive note critiche. Chi scrive sta fra chi fa, e disperatamente cerca di essere adeguato all'evolvere della dottrina e della giurisprudenza. Ho avuto il privilegio di avere dei buoni Maestri, il Prof. Gerin, innanzi tutto, ma anche il "nostro" Prof. Piero Fucci: "nostro" perché il suo ricordo è di tutti quelli che lo hanno amato, stimato, apprezzato.

Infine ho il dovere di un ringraziamento specifico, insieme al ringraziamento generico ai clienti e avvocati che mi hanno fornito l'occasione per imparare e approfondire; il ringraziamento "specifico" va all'Ufficio Vertenze della CGIL di Verona, a Diego Alverà e ai suoi avvocati, in particolare all'amico Avv. Francesco Palumbo. Li ringrazio pubblicamente perché hanno preteso molto da me, hanno preteso l'impossibile, mi hanno costretto a studiare, ad approfondire, a scrivere note critiche su note critiche, a non arrendermi, a essere, fino in fondo all'anima, "di parte". Ecco, alle colleghe e colleghi che leggeranno questo libro mi permetto di lasciare questo messaggio: la bellezza di essere di parte, l'importanza di essere di parte. Il processo è costituito da una dialettica fra le parti, e se io rivesto bene il mio ruolo di parte, senza farmi assalire da deliri di onnipotenza di essere al di sopra delle parti, ebbene, allora si potrà arrivare a una sintesi degli interessi delle varie parti presenti che potrà avvicinarsi moltissimo a una sintesi di Giustizia.

1. Principi di responsabilità civile

Per affrontare l'argomento del danno psichico e della sua valutazione, oggetto di questo volume, dobbiamo affrontare in primo luogo i principi del diritto che trattano della materia che ci interessa. Si tratta di argomenti apparentemente ostici, ma, se si riesce a superare l'iniziale difficoltà, divengono di grande fascino e di elevato interesse.

Le norme che regolano i rapporti tra i privati, e tra i privati e lo Stato, costituiscono il sistema giuridico, espresso dalle leggi e dalla giurisprudenza, intesa quest'ultima dalle sentenze che applicano le leggi: le sentenze costituiscono il cosiddetto "diritto vivente"; si distinguono in sentenze di merito (quelle dei Tribunali di primo e secondo grado) e di legittimità (quelle della Corte Costituzionale o Consulta [il giudice delle leggi] e della Corte di Cassazione o Suprema Corte); specie le seconde, e per quelle di Cassazione, maggiormente rilevanti quelle emesse a sezioni riunite, hanno un valore di indirizzo per i Tribunali e contribuiscono quindi all'evoluzione dell'applicazione della norma. Infatti il nostro ordinamento attribuisce alla Corte di Cassazione il compito di fornire indirizzi interpretativi "uniformi" per mantenere, nei limiti del possibile, l'unità dell'ordinamento giuridico, attraverso una sostanziale uniformazione della giurisprudenza (cosiddetta funzione nomofilattica); il controllo degli indirizzi interpretativi obbedisce all'elementare esigenza di garantire la certezza del diritto.

La legge (norma) è emanata dal legislatore (il Parlamento) e applicata e interpretata dai giudici (interpreti della norma).

La norma evolve con l'evolvere della dottrina giuridica (gli studiosi del diritto).

1. La responsabilità

In diritto si può definire la responsabilità come:

- un fatto produttivo di un'obbligazione, le cui conseguenze si riflettono sul patrimonio del soggetto responsabile, ovvero come
- la soggezione del patrimonio di una persona alla soddisfazione di una pretesa altrui.

La **responsabilità civile** sussiste se un certo evento dannoso si può qualificare danno ingiusto o inadempimento e se questo possa essere imputato a un soggetto responsabile.

La funzione della responsabilità civile è quella di individuare un responsabile su cui cade l'obbligo del risarcimento in caso di danno provocato a terzi.

La responsabilità si distingue in:

- responsabilità contrattuale;
- responsabilità extracontrattuale.

Responsabilità contrattuale o negoziale o da inadempimento (art. 1218 c.c.). Ricade sul soggetto ogni qual volta si renda inadempiente a un obbligo che ha assunto volontariamente nei confronti di altro soggetto, tramite un contratto scritto o tacito (rapporto di lavoro, rapporto di cura, caso delle vacanze rovinate, mancata consegna di un immobile ecc.). In questa categoria sono compresi anche i rapporti contrattuali "di fatto", quei rapporti che si costituiscono grazie al semplice "contatto sociale" (per esempio rapporto di cura nei casi di *malpractice* medica, dove la sentenza Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, ha usato il termine di *contatto sociale qualificato*); quando andiamo da un medico, noi non firmiamo un contratto, ma di fatto quel contatto qualifica un contratto. In base all'art. 1176 cod. civ. nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, in maniera tale da non incorrere in responsabilità contrattuale. Il criterio della diligenza indica in astratto la misura dell'attenzione, della cura e dello sforzo psicologico che il debitore deve adoperare per attuare la prestazione nel modo stabilito; se l'obbligato ha un comportamento negligente sarà colpevole dell'eventuale inadempimento, inesatto adempimento o adempimento tardivo e dovrà risarcire i danni causati alla parte attiva.

Se l'obbligazione è inerente all'attività professionale del soggetto nell'esecuzione della prestazione oggetto del vincolo questi non dovrà solo utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia, ma dovrà anzi avere un comportamento professionale e una diligenza ben superiore rispetto a quella richiesta nei rapporti obbligatori ordinari; infatti nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di

un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2) sicché la diligenza che il professionista deve esercitare è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non richieda la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità è attenuata, configurandosi ex art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo e colpa grave.

L'estinzione del diritto a chiedere il risarcimento del danno subito ha un termine decennale (prescrizione). Per **prescrizione** s'intende quell'istituto giuridico che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge.

Il soggetto danneggiato deve provare il fatto ingiusto e il danno; infatti l'art. 1218 c.c. richiede che il creditore deve provare l'esistenza di un contratto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto a essere gravato dall'onere di provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. Nella responsabilità contrattuale l'art. 1218 c.c. pone una presunzione legale di colpa del debitore, e opera una inversione dell'onere probatorio, nel senso che il debitore è ammesso a provare l'assenza di colpa, cioè di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare il danno e che l'impossibilità di adempiere è derivata da causa a lui non imputabile.

Nel danno da inadempimento il debitore *risponde unicamente dei danni che era possibile prevedere* al momento in cui era sorta l'obbligazione.

Responsabilità extra-contrattuale (art. 2043 c.c.) o aquiliana (dalla *lex Aquilia de damno* del diritto romano), **o da illecito**. Deriva dalla condotta commissiva od omissiva di un soggetto, produttrice di danno per un altro soggetto; impone l'obbligo del risarcimento per i danni provocati a terzi, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto contrattuale fra danneggiante e danneggiato, secondo il principio dell'*alterum non laedere* ovvero del *neminem laedere*. Colui che pone in essere un **fatto illecito** diviene *responsabile*, cioè diventa obbligato a risarcire i danni derivati dalla sua azione od omissione.

Ha una prescrizione quinquennale.

In questo caso il soggetto danneggiato deve provare il fatto ingiusto, il danno e il nesso di causalità fra il fatto e il danno derivatone ai sensi dell'art. 2697 c.c.

La sussistenza della responsabilità contrattuale non esclude la responsabilità aquiliana, per cui, quando i fatti costitutivi di un inadempimento contrattuale sono anche produttivi di un danno ingiusto, si può avere il cumulo delle responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (es.: i casi di *malpractice* in responsabilità medica); ricordiamo che il cumulo riguarda la responsabilità e non il risarcimento.

Il termine prescrizione (i cinque o dieci anni) da dove inizia? Problema ovviamente molto importante perché, oltre quel termine, non si possono più far valere i propri diritti; ebbene, la giurisprudenza consolidata ha elaborato il principio della *conoscibilità del danno* quale parametro per l'individuazione del *dies a quo* da cui far decorrere il termine prescrizione. Tale principio, elaborato in seno alla responsabilità extracontrattuale, ha valore anche nella responsabilità contrattuale, per lo meno per i casi di danno alla persona. Il termine di *prescrizione del diritto al risarcimento del danno* da fatto illecito pertanto sorge non dal momento in cui l'agente compie l'illecito o dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (Cass. 9 gennaio 2000, n. 5913).

Nel caso del danno derivante da fatto illecito il danneggiante *risponde di tutte le conseguenze* dannose derivanti dalla propria azione od omissione.

Ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, vanno valutati:

- il momento in cui il pregiudizio si è manifestato in tutte le sue componenti essenziali;
- la conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, della causa del danno e conseguentemente della sua addebitabilità a un terzo (Cass. Civ., 21 febbraio 2003, n. 2645).

La **responsabilità** è la soggezione necessaria e inderogabile della persona alle conseguenze del proprio comportamento contrario a un dovere giuridico (Giannini, Pogliani, 1996).

Si distingue una responsabilità:

- **diretta** quando coinvolge colui che ha commesso il fatto;
- **indiretta** o **vicaria** o **per fatto altrui**, quando coinvolge genitori, tutori, proprietari del veicolo, committenti ecc., cioè soggetti sui quali si profili la *culpa in vigilando* (mancata vigilanza sul rispetto di norme o su situazioni di pericolo) e/o la *culpa in eligendo* (scelta di dipendenti o collaboratori incompetenti che abbiano provocato un danno).

2. Il danno

Il danno ingiusto. La funzione della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.) è quella di garantire la soddisfazione del creditore. Il sistema giuridico obbliga al risarcimento del danno ingiusto, cioè obbliga il responsabile a offrire al dan-

neggiato un qualche compenso per il danno subito, un “ristoro” che possa compen-sarlo per l’offesa ricevuta. Vedremo che in caso di danno alla persona si preferisce parlare di riparazione e non di risarcimento perché il ristoro non riesce a restituire la salute al soggetto danneggiato, ma può solo “consolarlo” per il danno subito.

L’antigiuridicità del fatto non è sufficiente a determinare il diritto al risarcimento; è l’**illecito** (penale, civile, amministrativo), che comprende in sé sia il fatto antigiuridico che il danno, che determina il diritto al risarcimento; nulla quindi può pretendere un soggetto che abbia subito un fatto ingiusto (è stato urtato da un’automobile sulle strisce pedonali) ma che dall’episodio non gli sia derivato né un danno patrimoniale (non si è rovinato i pantaloni), né un danno non patrimoniale, cioè non è andato incontro a sofferenze, menomazioni di tipo biologico, morale o esistenziale. Diciamo subito, per tranquillizzare i lettori psicologi, che in questa trilogia di sofferenze (biologica, morale, esistenziale) non ci si è dimenticati di quella psichica, del danno psichico appunto, che il diritto inserisce nella sofferenza/menomazione biologica.

Nell’art. 2043 c.c. è riportato il principio del diritto romano, di cui abbiamo già fatto cenno, del *neminem laedere*: il comportamento umano, sia esso commissivo che omissivo, non deve ledere con le sue conseguenze l’altrui sfera giuridica; in definitiva non deve arrecare danni.

Art. 2043 c.c. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Non è quindi qualsiasi fatto produttore di un danno che obbliga al risarcimento, ma qualunque fatto *doloso o colposo*; il significato di doloso o colposo è riportato nell’art. 43 c.p., *Elemento psicologico del reato* (i principi del diritto, se contenuti in un solo codice, in questo caso il penale, hanno valore anche per l’altro codice, il civile):

- il delitto è **doloso**, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- è **colposo**, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Vi è dolo quando chi commette il fatto vuole sia il fatto che il danno conseguente. Vi è colpa quando coscientemente si vuole l’azione ma non la sua conseguenza dannosa (anche se poteva essere prevista).

Si parla di **colpa generica** quando il danno è avvenuto per:

- *negligenza*: atteggiamento passivo dovuto a pigrizia, noncuranza, disattenzione che porta a violare regole socialmente tipizzate;
- *imprudenza*: atteggiamento avventato che non tiene conto delle regole della ragione e dell'esperienza;
- *imperizia*: mancanza di preparazione e di abilità che porta a violare regole tecniche generalmente seguite in un particolare settore di attività.

Si parla di **colpa specifica** quando vi è stata *inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*.

L'imputazione della responsabilità passa anche dalla valutazione della:

- *prevedibilità* del danno derivante da quella particolare condotta (almeno per la responsabilità contrattuale ex art. 1225 c.c., ma per molti il principio della prevedibilità ha valore anche nel caso della responsabilità extracontrattuale);
- *evitabilità* (prevenibilità) dell'evento lesivo da parte dell'agente.

Ai sensi dell'art. 2046 c.c. "Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa", è responsabile del fatto illecito solo colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, aveva la capacità di intendere e di volere; questo aspetto apre spazi di intervento per le professioni di psicologi, psichiatri, psichiatri forensi. È imputabile colui che ha la capacità di "intendere e di volere" (art. 85 c.p.).

Non è responsabile, ai sensi dell'art. 2044 c.c., chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Possiamo definire il **fatto illecito** come una trasgressione a una regola che comporta una reazione da parte dell'ordinamento giuridico.

Il fatto illecito si distingue in:

- *istantaneo* (per esempio un infortunio sul lavoro);
- *permanente* (per esempio condotte vessatorie tipo mobbing).

Questa distinzione è molto importante per stabilire i termini prescrizionali; la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, quando si tratti di fatti illeciti permanenti, decorre dalla cessazione della permanenza.

Il fatto ingiusto può essere causato **da un'azione** anti-giuridica o **da un'omissione**; il non *facere* dà luogo a responsabilità solo se in quella circostanza era previsto un comportamento che il soggetto danneggiante era tenuto a porre

in essere per impedire l'evento lesivo. In questo senso si esprime la sentenza Cass. Civ. 13982/05:

Affinché una condotta omissiva possa essere assunta come fonte di responsabilità per danni, non basta riferirsi al solo principio del *neminem laedere* o ad una generica antidoverosità sociale della condotta del soggetto che non abbia impedito l'evento, ma occorre individuare, caso per caso, a suo carico, un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato.

Ma la dottrina si sta orientando verso una estensione generale del dovere di attivarsi, derivante dai principi di prudenza, solidarietà e perizia che sempre devono informare il comportamento umano, considerate le circostanze del caso concreto.

Parliamo di danno *ingiusto* quando l'illecito va a ledere l'altrui sfera giuridica, cioè i diritti soggettivi cosiddetti assoluti, i diritti della personalità, primo fra tutti quello concernente l'incolumità individuale.

La sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 500 del 22 luglio 1999 ha definito come danno ingiusto quel danno prodotto *non iure e contra ius*:

- *non iure* è il danno generato da un *comportamento non conforme al diritto*, che non è in alcun modo giustificato dall'ordinamento giuridico; una condotta non giustificata dall'esercizio di un diritto soggettivo; cause che escludono l'antigiuridicità del fatto sono la legittima difesa, lo stato di necessità, il consenso dell'avente diritto, l'uso legittimo delle armi, l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere;
- *contra ius* è il danno dovuto a una condotta che *lede un diritto soggettivo della vittima*, un interesse o una situazione tutelata dall'ordinamento giuridico.

Non è danno ingiusto, quindi non è risarcibile, quello:

- giustificato dall'ordinamento giuridico (non può chiedere il risarcimento chi non riesce a utilizzare un servizio pubblico per uno sciopero);
- quello che lede un interesse non tutelato dall'ordinamento giuridico (una prostituta non può chiedere il risarcimento del danno da lucro cessante in seguito a un incidente che le impedisce di lavorare).

Atipicità dell'illecito civile. La tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione all'ingiustizia del danno, in quanto lesivo di un interesse giuridicamente rilevante; siccome non è possibile stabilire a priori gli interessi meritevoli di tutela, l'illecito civile è definito come atipico e consente il ristoro di qualsiasi tipo di *pregiudizio*, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.

Tipicità dell'illecito penale. La legge stabilisce le fattispecie *tipiche* di reato; nel diritto penale infatti è vietato il ricorso allo strumento dell'analogia.

Anche la sanzione è diversa: i diritti della vittima di un illecito civile possono farsi valere al di fuori del giudizio, ovvero in giudizio attraverso un'azione privata e disponibile; la sanzione penale può attuarsi solo attraverso l'esercizio in giudizio di un'azione che è pubblica e obbligatoria.

Onere della prova. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” art. 2697 c.c.

Il danneggiato quindi deve provare:

- l'esistenza del danno;
- il dolo o la colpa di colui che ha commesso il fatto;
- il nesso di causalità fra il comportamento del danneggiante e il danno.

La condotta di chi ha commesso il fatto doveva essere *idonea* a causare il danno. La condotta deve essere valutata con un giudizio probabilistico *ex ante* e in concreto: bisogna cioè rapportarsi alle conoscenze presenti al momento dell'azione.

3. Risarcimento

Perché il danno sia risarcibile, in quanto derivante da un fatto illecito, deve possedere il requisito dell'ingiustizia; in questo caso la legge non può tollerare che il danno rimanga a carico della vittima, ma pretende che vada trasferito sull'autore del fatto.

Il **risarcimento** deve coprire la perdita causata dal pregiudizio, in modo che il patrimonio della vittima sia riportato agli stessi valori che aveva prima del fatto illecito.

Danneggiato è chiunque abbia subito un pregiudizio, quale *conseguenza immediata e diretta* (art. 1223 c.c.) del fatto illecito. Non è solo la persona danneggiata che ha diritto al risarcimento.

Può ritenersi ormai acquisito dalla coscienza sociale e dall'esperienza giurisprudenziale, il dato dell'ammissibilità, sulla base del disposto dell'art. 1223 richiamato dall'art. 2056 cod. civ., del risarcimento della lesione dei cosiddetti diritti riflessi (o di rimbalzo, secondo l'incisivo appellativo usato dalla dottrina francese) di cui siano portatori soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto ingiusto altrui (Cass. Civ. 7 gennaio 1991, n. 446).

Nel caso di danno ai familiari del soggetto leso, attualmente non si parla più di danno riflesso, ma di danno da **evento plurioffensivo** che si connota per la *propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito* (ne parleremo più diffusamente riguardo il danno da lutto).

Così Cass. Civ., Sez. III, 16 novembre 2010, n. 23097:

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente al 1° maggio 1993, per persona danneggiata, ai sensi dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve intendersi non solo la vittima diretta dell'incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell'ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale).

Sono anche risarcibili le conseguenze mediate e indirette di un comportamento doloso o colposo, purché effetti normali di tale comportamento: il lutto per l'uccisione del proprio figlio in un incidente stradale *normalmente e prevedibilmente* colpisce i genitori che, se strutturano (per esempio) un disturbo dell'adattamento cronico, devono, *iure proprio*, essere risarciti dal responsabile (si veda più avanti).

La Suprema Corte ha allargato l'ambito del diritto al risarcimento, in due casi:

- risarcibilità del danno patito dal convivente *more uxorio* per la morte del partner (Cass. Civ. 28 marzo 1994, n. 2988);
- risarcibilità del danno patito dal nascituro (Cass. Civ. 22 novembre 1993, n. 11053).

Ai soggetti indirettamente danneggiati dal fatto illecito, il risarcimento può essere attribuito:

- *iure proprio*, quando l'evento va a ledere un diritto soggettivo (essere genitori, per esempio), o comunque quando si è legati da un vincolo affettivo con la vittima "primaria";
- *iure successionis*, nel caso per esempio di una morte non immediata in seguito a un illecito, i familiari "ereditano" il valore economico del danno alla salute del proprio congiunto. Il diritto alla vita è personale e quindi nel caso di morte istantanea non vi può essere un risarcimento *iure successionis*.